

ON. le GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA
di REGGIO CALABRIA

NOTE DIFENSIVE

PER

il Sig. ANTONINO VERSACE, elettore politico ed
amministrativo del Comune di Bagnara, ivi domicilia-
to e residente, attore popolare, resistente.

CONTRO

l' ON. AVV. GIUSEPPE ALBANESE, ricorrente.



REGGIO DI CALABRIA
Tipografia G. Moscato & Figlio

ON. le GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA
di REGGIO CALABRIA

NOTE DIFENSIVE

PER

il Sig. ANTONINO VERSACE, elettore politico ed amministrativo del Comune di Bagnara, ivi domiciliato e residente, attore popolare, resistente.

CONTRO

l' ON. Avv. GIUSEPPE ALBANESE, ricorrente.

Dal contraddittorio nella presente causa è risultata pacificamente ammessa da entrambe le parti la circostanza che risolve la questione della ineleggibilità dello Albanese al Consiglio comunale di Bagnara: e cioè che la fornitrice della energia elettrica a quel Comune è da dieci anni la Società in Accomandita "R. Zehender e C.", di cui l'Albanese è socio accomandante.

Questa circostanza di fatto rende superflue ulteriori cavillazioni giuridiche, e fa ricadere il ricorrente sotto il divieto dell'art. 26, 11° comma, della legge com. e prov., t. u. 1915.

*
**

Nel 1902 il Comune stipulò con l' Ing. Rodolfo Zehender contratto di fornitura della energia, obbligandosi costui, in nome e conto proprio, di fornirla. Egli mise in funzione una modesta officina con macchinario di limitata capacità; e questa officina fornì l' energia fino al 1905. In questo anno ad iniziativa del benemerito ed instancabile Ing. Zehender, dipinto dalla controparte come un partitario, ma che fa onore alla nostra città, cui augureremmo molti uomini della stessa laboriosità, si fondò la Società in accomandita "Ing. R. Zehender e C.", che si proponeva di fornire energia elettrica ai comuni di Scilla, Palmi, Favazzina, ed anche, si noti, *alla frazione Pellegrina del Comune di Bagnara*. Socio accomandante di questa società diveniva poco dopo l'on. Giuseppe Albanese, apportando un capitale di L. 30.000; per modo che il capitale sociale si elevò da 100 a 130 mila lire. L'Albanese assumeva pure funzioni di amministrazione attiva. Socio accomandatario della Società stessa è ora il solo Zehender, dopo la morte dell'altro socio, cav. Rognetta.

Fin dall'epoca della costituzione di questa Società, fu essa la fornitrice della energia al Comune. Si chiuse l'antico piccolo impianto di proprietà esclusiva dello Zehender, e la Società ne costruì e ne mise in azione uno nuovo più potente, di sua proprietà, sorto sulle ri-

ve del torrente Sfalassà. Così per un decennio ebbe luogo la forniture della energia dalla Società al Comune, col beneplacito di tutti.

Contentissimo il Comune, invece di avere l'energia dal piccolo ed insufficiente impianto di proprietà personale dell'Ing. Zehender, di averla dalla potente officina della Società, di cui lo Zehender è l'*unico accomandatario*.

Contentissimo l'Ing. Zehender che unifica il servizio di Bagnara con quello di Scilla e Palmi.

Contentissimi tutti i soci che trovano il modo di vendere maggiore quantità di energia.

Per un decennio il Comune non tratta di fatto che con la Società: ad essa vanno a finire i suoi pagamenti; gli utili che provengono dalla forniture al Comune sono calati nei libri sociali e ripartiti tra i soci, che non li rifiutano; non li rifiuta nemmeno l'On. Albanese, e non li rifiuterà qualunque sia per essere la decisione di questa On. Giunta!...

*
*
*

Questa sola circostanza di fatto, ammessa dallo stesso ricorrente, l'essere cioè la Società, di cui egli è socio accomandante, fornitrice della energia al Comune, basta, come dicevamo, per far nascere quel conflitto di interessi tra il Comune e il candidato al Consiglio, che è la ragione del divieto alla eleggibilità scritto nel 11° comma dell'art. 26 della legge.

Nel nostro caso infatti il conflitto sarebbe massimo: si avrebbe da una parte un amministratore dell'Ente Comune, che dovrebbe per conto di questo *pagare* il corrispettivo di un servizio ad una impresa industriale che per tre quarti si alimenta con capitali di lui; e si avrebbe un consigliere con funzioni di vigilanza e di controllo per conto del Comune su un proprio stabilimento!

La partecipazione al servizio, a sensi dell' 11° comma dell'art. 26, è, così evidentemente *diretta*; in quanto se la Società è quella che, *per pacifica esecuzione dell'originario contratto*, fornisce e fornirà il Comune di energia (e diciamo *fornirà* perchè con una deliberazione, esibita dalla stessa controparte, il Consiglio comunale è tanto contento della Società, che ha consentito che in lei si incorpori la Ditta R. Zehender), è certo diretta la cointeressenza dei singoli soci, ai quali profitta ogni utile dell'impresa, come danneggia ogni perdita.

Ma ci vuole molto coraggio, per negare persino la cointeressenza indiretta, che esclude egualmente dalla eleggibilità, a tenore dell'art. citato.

Supponiamo per un momento, come affermava l'abile difesa del ricorrente nella sua discussione orale, che chi fornisce l'energia al Comune è lo Zehender, salvo che questi la attinge dall'impianto della Società: non è questa la riprova, fornitaci dalla stessa confessione del ricorrente, che egli è sempre interessato? Sicco-

me gli utili provenienti dalla fornitura della energia non vanno a finire nel portafogli dell'Ing. Zehender, ma nelle casse della Società, e vanno poi ripartiti *pro rata* ai singoli soci (*nemmeno questo contesta il ricorrente*), ci si dovrebbe fare grazia di ammettere per lo meno l'esistenza della partecipazione indiretta, giacchè dietro le spalle dell'Ing. Zehender stanno tutti i soci della Società, con l'interesse che egli faccia prosperare la sua industria, le procacci maggiori guadagni, faccia pagare al Comune più forti somme, perchè ogni guadagno dello Zehender è guadagno della Società e quindi guadagno loro!

Eppure, dandosi la nozione di questa partecipazione indiretta, la cui esistenza non può seriamente essere nel nostro caso contestata, si trova insegnato che “sono ineleggibili tutti “coloro che, quantunque *non siano* “ *i titolari del contratto*, sono interessati nel contratto “stesso. L'interesse che i terzi devono avere nel contratto non è un interesse qualsiasi, ma deve avere fondamento a sua volta su di un rapporto giuridico speciale fra il terzo e colui che è obbligato col Comune (1). “In altre parole fra il terzo e l'obbligato col Comune “deve esistere un rapporto giuridico in virtù del quale “egli partecipi agli utili od alle responsabilità derivanti dall'impresa (*condizioni tutte che esistono nel nostro caso*).

(1) App. Genova, 2, gennaio 1893, *Giurista*, 124.

“Questo rapporto può essere un vincolo segreto, “pel quale il terzo sia il vero *dominus negotii*, e colui “che ha stipulato col Comune un prestanome. (*Nel no- “stro caso c’è qualche cosa di più grave: che nè la So- “cietà, nè i suoi soci si nascondono, e i loro rapporti “col Zehender non sono segreti*). Il terzo può essere “vincolato all’appaltatore con contratto di partecipazio- “ne agli utili od ai rischi *sotto qualsiasi forma* (2); può “essere socio dell’appaltatore. Se direttamente obbliga- “ta verso il Comune è una società commerciale, tutti i “soci sono ineleggibili come cointeressati nel contratto, “senza potersi distinguere fra soci con responsabilità li- “mitata o con responsabilità illimitata (3).

E null’altro ci occorre aggiungere contro la eleggi- bilità dell’On. Albanese: dalle sue stesse affermazioni ri- sulta a luce meridiana il suo interesse diretto nella for- nitura della energia elettrica al Comune; e quando egli cerca con un abile giuoco di parole di mettere avanti l’Ing. Zehender, non riesce a far scomparire il suo in- teresse indiretto.

Mai adunque come in questo caso l’On. Giunta a- vrà dato più sicura applicazione all’art. 26, 11° comma, della legge.

(2) Cass. Roma, 29 maggio 1896, *Corte Supr.*, I, 338.

(3) PRESUTTI, FAGIOLARI, PANUCCIO, DEL RE, *Commentario alla nuova legge com. e prov.*, I, p. 313-314.

*
**

Dopo ciò è inconcludente parlare di mancata fusione delle due imprese, argomento cui si aggrappa il ricorrente nel naufragio della presente causa, senza, s'intende, restituire i lucri che ha finora intascati, nè rinunciare a quelli che intascherà.

a) In primo luogo non sappiamo con quanta lealtà si possa affermare la esistenza di *due* imprese. L'impresa personale dell'Ing. Zehender non è che un ricordo: è un semplice ricordo anche per il Comune, il quale da dieci anni non ha da esso, ma dalla Società, l'energia; ed è un ricordo il funzionamento dell'impianto dello Zehender, sostituito da quello della Società; il vecchio impianto in questo decennio ha funzionato in caso di guasto del nuovo: novella prova della unità dell'impresa.

b) Ma il ricorrente, nel modo come parla di mancata fusione delle due imprese, dà a vedere di esser vittima di una confusione.

Egli dalla mancata fusione *giuridica* della Società con la Ditta R. Zehender vorrebbe far scaturire la propria eleggibilità, cioè una conseguenza superiore a una circostanza di puro diritto privato, quale è quella della unione giuridica di due ditte commerciali. Questa giuridica unione potrà avere rilevanza nei rapporti di diritto privato, in quanto cioè la nuova Ditta risultante dalla fusione sia titolare di diritti e debba soddisfare obbli-

gazioni; ma non deve interessare noi che discutiamo di ben altro ordine di conseguenze, di conseguenze di diritto pubblico, le quali, riannodandosi a supreme ragioni d'interessi sociale, scaturiscono anche da una semplice condizione di fatto.

Se la Società fornisce da dieci anni l'energia al Comune, col beneplacito di questo e dei Soci, che ne intascano gli utili, ciò basta per vietare a costoro l'ingresso nel Consiglio comunale in applicazione dell'art. 26 della legge. E la investigazione se la società si sia o meno fusa con l'Impresa che in origine era contrattualmente legata col Comune a nulla conclude; nè possono moralmente farla, per negare la fusione, quegli stessi soci che per un decennio smentirono questa attuale loro cavillazione, percependo gli utili prima, contemporaneamente, e dopo le elezioni, percependoli tuttora e finchè la fornitrice del Comune sarà, come è, la Società!

c) Ed infine, sia pure mancata la giuridica fusione delle due Imprese, il ricorrente non ci dice come intende superare l'altro scoglio della partecipazione *indiretta*, quando, giusto le stesse sue affermazioni, è la Società che fornisce l'energia allo Zehender, è la Società che incassa i proventi del servizio, sono i soci che se li dividono.....

**

Non rispondiamo poi a delle vere ingiurie, cui, quando difettano ben altri argomenti, si ricorre fatalmente, come a mezzo difensivo.

Bagnara esporta, non importa, luce, civiltà, intelligenza. Nella industriale città, dallo spirito libero e forte, non nascono nè allignano l'ignoranza e il dispotismo. Bagnara soprattutto è maestra di cortesia e di ospitalità.

Concludiamo

perchè voglia la On. Giunta rigettare il ricorso prodotto dall'On. Giuseppe Albanese, avverso la decisione del Consiglio comunale di Bagnara del 28 ottobre u. s., con la quale si dichiarava la di lui ineleggibilità a quel Consesso, e voglia, confermando la deliberazione stessa, ordinarne la piena ed immediata esecuzione.

Con ogni altro provvedimento di legge, e specialmente sostituendo in Consiglio all'On. Albanese il candidato che dopo di lui ha riportato maggior numero di voti.

Reggio Cal., 22 maggio 1915.

Avv. GIUSEPPE PANUCCIO